



ATTO N. 928/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Servizi Sociali**

Relatore di maggioranza Consiglieria Carla Casciari

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014,
n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del
rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 22 febbraio 2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 23 febbraio 2017



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 22 febbraio 2017 ha esaminato in sede referente l'atto n. 928 e ha deciso di esprimere a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto.

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza la Consiglieria Carla Casciari.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Casciari, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), depositata presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 9 gennaio 2017 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in pari data con nota prot. 319 (ATTO N. 928);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTA la deliberazione n. 2 del 10 febbraio 2017 con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il parere favorevole sull'atto medesimo;

VISTA la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21;

VISTO l'articolo all'art. 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Carla Casciari (ATTO N. 928/BIS);

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE CASCIARI	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 21/11/2014, N. 21 (NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)	ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 21/11/2014, N. 21 (NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)
Art. 1	Art. 1
(Modificazioni all'art. 3)	(Modificazioni all'art. 3)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: "agli esercenti" sono inserite le seguenti: "di sale scommesse,".	1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse".
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " della presenza " sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".	2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".
Art. 2	Art. 2
(Modificazioni all'art. 6)	(Modificazioni all'art. 6)
1. Alla rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo la parola: " Collocazione " sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".	1. Alla rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo la parola: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " è vietata l'apertura " sono inserite le seguenti: "di sale scommesse,".	2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse".
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " dell'impatto dell'apertura " sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".	3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " all'esercizio " sono inserite le seguenti: "di sale scommesse e".	4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " di sale da gioco " sono inserite le seguenti: "o di sale scommesse".
	Art. 3
	(Integrazione della l.r. 21/2014)



	1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 21/2014 è inserito il seguente:
	"Art. 6-bis Limitazioni all'esercizio del gioco. 1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro."
Art. 3	Art. 4
(Modificazione all'art.7)	(Modificazione all'art.7)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "formazione obbligatoria per i gestori" sono inserite le seguenti; "delle sale scommesse,".	1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".
Art. 4	Art. 5
(Modificazioni all'art. 11)	(Modificazioni all'art. 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014, è sostituito dal seguente: "1. L'apertura di locali da destinare a sala scommesse, a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla chiusura della sala scommesse o della sala da gioco o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli."	1. Il comma 1. dell'articolo 11 della l.r. 21/2014, è sostituito dal seguente: "1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli."
Art. 5	Art. 6
(Modificazione all'art. 13)	(Modificazione all'art. 13)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "alla distribuzione" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse e".	1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014, dopo le parole: " delle sale da gioco " sono inserite le seguenti: " e delle sale scommesse ".



Relazione tecnica

ATTESTAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA DELL'ATTO 928BIS

Di seguito sono descritte le innovazioni normative introdotte dall'atto 928bis alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico). Si analizzano congiuntamente i potenziali effetti finanziari delle stesse disposizioni sul bilancio regionale.

Articolo 1 comma 1

All'articolo 3, comma 1, lettera c) si aggiunge che il materiale informativo predisposto dalle ASL sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza deve essere reso disponibile anche agli esercenti delle sale scommesse.

Questo adeguamento sembra in ogni caso dovuto alla luce della normativa statale che già lo prevedeva con il DL 158/2012 all'art. 7, co. 5 ultimo periodo. L'Allegato 3 della DGR 1246/2015 infatti già ne tiene conto all'interno del Progetto Campagna regionale di comunicazione. Si ritiene dunque che il maggior costo prevedibile per il materiale informativo sia già stato previsto negli atti attuativi. La modifica in esame quindi si può considerare attuabile con le risorse già rese disponibili.

Articolo 1 comma 2

All'articolo 3, comma 1, lettera e) si aggiunge che la rilevazione della presenza sul territorio regionale dei punti di gioco deve comprendere anche la rilevazione delle sale scommesse.

Sempre dalla DGR 1246/2015 rileviamo che la rilevazione della presenza di sale e punti gioco sul territorio regionale è stata affidata agli uffici della Giunta regionale e che non era previsto nessuno stanziamento nella normativa vigente per la realizzazione di tale rilevazione. Si ritiene dunque che l'ampliamento della rilevazione possa comunque essere realizzato con le risorse già disponibili.

Articolo 2 comma 1

Modifica la rubrica dell'articolo 6 aggiungendo il riferimento alle sale scommesse dopo le sale da gioco coerentemente con le modifiche apportate all'interno di tutto l'articolo.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi come spiegato meglio in riferimento ai commi successivi dello stesso articolo.

Articolo 2 comma 2



All'articolo 6, comma 1 si aggiunge che il divieto di apertura a distanze inferiori ai cinquecento metri dai luoghi sensibili riguarda anche le sale scommesse. L'ampliamento di questo divieto è dovuto ed in linea con le indicazioni nazionali date:

1. dall' art. 7, co. 10, del DL 158/2012, che impone all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di pianificare la progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del gioco pubblico tenendo conto anche delle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi;
2. dall'art. 14, co. 2, lett. e) della l. 23/2014 che delega il governo a riordinare la materia dei giochi pubblici in un codice delle disposizioni sui giochi, che tra gli altri principi e criteri applichi regole uniformi in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta del gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni competenti al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi per il gioco lecito. La lettera f) successiva inoltre prevede l'introduzione del titolo abilitativo unico all'esercizio dell'offerta di gioco e della sua nullità in caso di non rispetto delle distanze previste alla lettera e).

Il divieto non comporta direttamente costi aggiuntivi, indirettamente però si può prevedere un ampliamento dell'attività di controllo affidata ai Comuni ed un conseguente incremento delle sanzioni amministrative applicabili, l'entità non è però quantificabile in questo momento. L'attività dei Comuni in materia, prevista già dalla legge vigente in via di modificazione, non è comunque esplicitamente finanziata dalla vigente norma finanziaria. La modifica proposta dunque non modifica lo schema di finanziamento esistente.

Articolo 2 comma 3

All'articolo 6, comma 2 si aggiunge che i comuni nell'individuare ulteriori luoghi sensibili, rispetto a quelli già indicati dalla normativa statale, tengono conto anche delle sale scommesse e del loro impatto sul tessuto urbano.

Gli effetti finanziari di questa modifica si collegano con quelli del comma 1 precedente e sostanzialmente non mutano lo schema di finanziamento già previsto per la legge vigente.

Articolo 2 comma 4



All'articolo 6, comma 3 si aggiunge che il divieto di pubblicità riguardante l'apertura e l'esercizio di sale da gioco si applica anche per le sale scommesse.

Gli effetti finanziari di questa modifica si ripercuotono come per i commi precedenti sulle attività di controllo dei Comuni e sulle sanzioni amministrative, ma non modificano sostanzialmente lo schema di finanziamento esistente.

Articolo 3 comma 1

Viene inserito un articolo 6bis (Limitazioni all'esercizio del gioco) secondo cui i comuni possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi per il gioco lecito, come definiti al comma 6 dell'articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931.

La modifica in sé non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, ma attività aggiuntive per i comuni per la definizione dei divieti orari. Questo tipo di attività può essere ricompresa all'interno di funzioni già svolte dai comuni e non richiede risorse finanziarie aggiuntive.

Articolo 4 comma 1

All'articolo 7, comma 2 si prevedono **corsi di formazione obbligatoria** come innovazione anche per i gestori delle sale scommesse.

I costi dei corsi di formazione per i gestori delle sale sono a carico dei partecipanti e per essi non è prevista nessuna forma di finanziamento regionale dalla legge regionale vigente. Non si prevedono quindi oneri aggiuntivi per l'attuazione di questo intervento

Articolo 5 comma 1

All'articolo 11, comma 1 conseguentemente alla modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6, sono previste **sanzioni** anche in caso di apertura di sale scommesse che non rispettino le distanze minime previste dai commi suddetti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 11 non sono esplicitamente modificati, ma si allarga lo spettro delle sanzioni previste dagli stessi commi in caso di inosservanza del divieto di pubblicità e degli obblighi di formazione nelle sale scommesse, come previsti rispettivamente all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 7 comma 2.

Come già rilevato per le modifiche all'articolo 6, gli effetti finanziari prevedibili si esplicano in un ampliamento dell'attività di controllo affidata ai comuni e delle sanzioni amministrative applicabili, l'entità non è però quantificabile in questo momento. Nel complesso però le modifiche non modificano lo schema di finanziamento vigente.

Articolo 6 comma 1



All'articolo 13, comma 2, lettera e) tra i contenuti della relazione di ritorno alla **clausola valutativa** si richiede in aggiunta anche l'analisi dell'impatto sulla distribuzione territoriale delle sale scommesse della regolamentazione sulle distanze minime previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 come in via di modificazione.

Gli adempimenti richiesti dalle clausole valutative di prassi si prevede siano realizzati con le risorse disponibili e le informazioni da fornire siano già acquisite dai soggetti attuatori nell'ambito della loro attività istituzionale. La clausola valutativa infatti non prevedeva nessuna forma di finanziamento e la modifica proposta rientra nei contenuti informativi acquisibili per il pieno svolgimento delle attività di competenza dei soggetti attuatori. La modifica non comporta oneri finanziari aggiuntivi per bilancio regionale.

Si fa presente che la LR 21/2014 contiene la seguente norma finanziaria all'articolo 14:

Art. 14 Norma finanziaria.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 120.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, articolata nel modo seguente:
 - a) 60.000,00 euro per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 9, per quanto di competenza sanitaria;
 - b) 60.000,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8 e all'articolo 9, per quanto di competenza sociale.
3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera a) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 12.1.002 "Prevenzione, cura e lotta alle dipendenze e HIV".
4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera b) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali".
5. Per gli anni successivi al 2014, il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
6. [L'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5, comma 1, produce effetti subordinatamente all'individuazione nel bilancio di previsione 2016 delle necessarie coperture finanziarie] ⁽⁹⁾.



7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa.

^[9] Comma abrogato dall' art. 4, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

Le modifiche apportate dal pdl in esame seguiranno lo schema di finanziamento previsto dalla vigente norma finanziaria, costituito da un Fondo articolato in due capitoli di finanziamento:

1. capitolo 02311 dedicato all'istituzione e gestione del numero verde, alla predisposizione di materiale informativo ed ad iniziative anche sperimentali per le persone affette da ludopatia, tutti interventi da realizzare dalle ASL per quanto di competenza sanitaria (lett. a), co. 2 art.14);
2. capitolo 02580 dedicato alla formazione degli operatori sociali e delle organizzazioni di volontariato, ai contributi alle organizzazioni di volontariato e per le iniziative di queste ultime o di associazioni di settore o istituzioni scolastiche ed alle iniziative sperimentali per quanto di competenza sociale (lett. b), co. 2 art.14).

Tale schema di finanziamento è affiancato già nella normativa vigente dalle seguenti disposizioni di carattere finanziario:

- sono previste delle sanzioni all'articolo 11 vigente e secondo il comma 5 dello stesso articolo il 30% dei proventi di esse implementano il Fondo istituito al comma 1 dell'art 14 *Norma finanziaria* ed il restante 70% è introitato dai Comuni competenti;
- in materia di IRAP all'articolo 5 è prevista per gli anni 2017, 2018 e 2019 una riduzione dell'0,92% dell'aliquota IRAP per gli esercizi che hanno disinstallato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione, gli apparecchi per il gioco lecito, come definiti al comma 6 dell'articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e per gli stessi anni un pari aumento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per gli esercizi in cui invece risultino lo stesso tipo di apparecchi. I minori introiti derivanti dalle suddette agevolazioni fiscali saranno compensati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale. Eventuali maggiori entrate eccedenti la compensazione vanno ad implementare il Fondo regionale istituito appositamente per la presente legge dall'articolo 14 *Norma finanziaria*.